

## **Avviso n. 1/SP del 28/11/2023**

### **Ricerca di Sponsor per il Corso ITS ACADEMY per “Esperto in Digital Fashion Design 4.0 – I^ Edizione” (a.f. 2023/24 e 2024/25).**

Con il contratto di sponsorizzazione la Fondazione ITS ACADEMY SISTEMA MODA si impegna a promuovere l'immagine di un terzo, detto *sponsor*, tramite la riproduzione in appositi spazi dedicati, a scopo pubblicitario, di nome e/o logo e/o marchio dello sponsor, a fronte di un determinato corrispettivo in denaro (“sponsorizzazione pura”) o della fornitura di beni o prestazioni (“sponsorizzazione tecnica”) a favore della Fondazione.

La scelta dello sponsor, che eroga beni e/o servizi a favore della Fondazione, avverrà attraverso il ricorso a procedure che garantiscano il sostanziale rispetto dei principi di efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa.

A tal fine, è possibile scaricare l'allegato schema di proposta/contratto di sponsorizzazione da inviare, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'azienda candidata, al seguente indirizzo di posta elettronica della Fondazione: [segreteria@itsacademymoda.it](mailto:segreteria@itsacademymoda.it).

# CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

**Tra**

la Fondazione ITS ACADEMY SISTEMA MODA, C.F. n. 96538440585, per brevità, anche indicato come “Fondazione”) rappresentato dal suo Presidente MARIA MAIANI, nata a Roma il 07/06/1953 domiciliata per il presente atto presso la sede dell'Ente in Roma, Via Teodorico, 14

**e**

la società/ente \_\_\_\_\_, C.F./P.I. \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, (di seguito, per brevità, lo “Sponsor”), rappresentata da \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato/a per la presente carica presso la sede della società/ente,

la Fondazione e la Società, nel seguito anche indicate singolarmente come la “Parte” e congiuntamente come le “Parti”

**premessato che:**

- La Fondazione ITS ACADEMY SISTEMA MODA ha avviato il Corso ITS ACADEMY per “Esperto in Digital Fashion Design 4.0 – I<sup>a</sup> Edizione” (corso biennale);
- Allo scopo di consentire, anche attraverso la realizzazione di economie di spesa, la migliore riuscita nell’attività di formazione e ricerca, la Fondazione ha ritenuto opportuno procedere alla individuazione di sponsor interessati a sostenere l’iniziativa, anche per la visibilità ad essa connessa, con risorse finanziarie, beni o servizi utili, ed allo scopo ha formalizzato un avviso per la raccolta di candidature alla sponsorizzazione (Avviso n. 1/SP del 28/11/2023);
- Lo Sponsor, operante nel settore \_\_\_\_\_, facendo seguito ai colloqui intercorsi, intende contribuire, tramite l’erogazione di una sponsorizzazione, alla realizzazione dell’iniziativa di cui alle premesse precedenti;
- Si ritiene pertanto necessaria, tra la Fondazione e lo Sponsor, la stipula di un Contratto di sponsorizzazione per la formalizzazione di tutti gli aspetti ad essa connessi;

**le parti, come sopra indicate, convengono e stipulano quanto segue**

## **Articolo 1 – Premesse**

<sup>1</sup> Le premesse sono parte integrante e sostanziale del Contratto.

## Articolo 2 – Oggetto

1. Il presente Contratto ha per oggetto la sponsorizzazione relativa al Corso ITS ACADEMY per “Esperto in Digital Fashion Design 4.0 – I<sup>a</sup> Edizione” (corso biennale), ivi incluse le attività di direzione e coordinamento necessarie da parte della Fondazione.

## Articolo 3 – Responsabili

1. La Fondazione indica quale referente e responsabile per il presente Contratto la Presidente Maria Maiani, cui compete la responsabilità della stessa e dei rapporti con lo Sponsor. L'eventuale sostituzione del responsabile deve essere comunicata tempestivamente allo Sponsor per iscritto.
2. Lo Sponsor indica quale referente e responsabile del presente Contratto il Sig. \_\_\_\_\_, cui compete la responsabilità dello stesso e dei rapporti con la Fondazione. L'eventuale sostituzione del responsabile deve essere comunicata tempestivamente alla Fondazione per iscritto.
3. Tutte le comunicazioni e la documentazione tecnica riguardanti il presente Contratto dovranno essere trasmesse ai responsabili sopra indicati, ai seguenti indirizzi:
  - per lo Sponsor \_\_\_\_\_; [indicare nome, cognome, indirizzo, telefono, indirizzo di posta elettronica, indirizzo di PEC]
  - per la Fondazione: Maria Maiani, Via Teodorico, 14 – Roma, [segreteria@itsacademymoda.it](mailto:segreteria@itsacademymoda.it), [itsacademymoda@pec.it](mailto:itsacademymoda@pec.it).

## Articolo 4 – Durata

1. Il Presente Contratto, non rinnovabile, ha efficacia dalla data di stipula e rimarrà tale fino alla conclusione del Corso ITS ACADEMY per “Esperto in Digital Fashion Design 4.0 – I<sup>a</sup> Edizione” (31 luglio 2025).

## Articolo 5 – Impegni dello Sponsor

1. Lo Sponsor si obbliga a (scegliere in base alla tipologia di sponsorizzazione che si intende effettuare):
  - (In caso di sponsorizzazione finanziaria) erogare, entro il \_\_\_\_\_ l'importo di € \_\_\_\_\_ oltre ad IVA in favore della Fondazione al seguente IBAN: IT11C0200805179000106571050
  - (In caso di sponsorizzazione tecnica) eseguire in favore della Fondazione le seguenti prestazioni/forniture \_\_\_\_\_ (descrivere attività, beni e/o servizi oggetto della fornitura) dal valore complessivo pari ad € \_\_\_\_\_ (quantizzare il valore del servizio offerto) oltre ad IVA.
  - (In caso di sponsorizzazione mista) erogare entro il \_\_\_\_\_ l'importo di € \_\_\_\_\_ oltre ad IVA in favore della Fondazione al seguente IBAN: IT11C0200805179000106571050 ed eseguire nei confronti della stessa le seguenti prestazioni/forniture \_\_\_\_\_ (descrivere attività, beni e/o servizi oggetto della fornitura) dal valore complessivo pari ad € \_\_\_\_\_ (quantizzare il

valore del servizio offerto) oltre ad IVA.

## **Articolo 6 – Modalità di realizzazione della sponsorizzazione**

- <sup>1</sup> La Fondazione si impegna a garantire allo Sponsor piena visibilità in tutti gli atti, documenti, materiali, comunicati stampa ed eventi connessi al Corso ITS ACADEMY per “Esperto in Digital Fashion Design 4.0 – I<sup>a</sup> Edizione”, ed in particolare a:
  - a. apporre il logo aziendale, come fornito dallo Sponsor stesso, sul sito dedicato al Corso (sezione Sponsor), e su ogni materiale prodotto ed eventi connessi;
  - b. consentire all’azienda di pubblicizzare la sponsorizzazione attraverso i propri canali, ivi inclusi comunicati stampa, esclusivamente e con esplicito riferimento all’iniziativa oggetto del presente Contratto;
  - c. favorire ove possibile la partecipazione di componenti del team progettuale ad eventi, convegni, seminari organizzati dall’azienda e collegati alle attività oggetto della sponsorizzazione;
  - d. favorire, se richiesto e ritenuto opportuno, momenti di condivisione tra l’azienda ed altri sponsor sostenitori;
  - e. permettere allo Sponsor di effettuare riprese video o scattare fotografie, previo Contratto con i referenti tecnici della Fondazione, utilizzabili esclusivamente nei termini previsti dal presente Contratto e con esplicito ed esclusivo riferimento all’attività di sponsorizzazione dell’evento.
- <sup>2</sup> Per le finalità di cui al comma 1 che precede, lo Sponsor si impegna ad utilizzare, ove previsto, i segni distintivi della Fondazione secondo le modalità grafiche da concordarsi con lo stesso, nonché a non arrecare in alcun modo nocimento al nome, all’immagine, al decoro e/o alla reputazione della Fondazione con tale utilizzo.
- <sup>3</sup> Quale condizione generale, lo Sponsor avrà il diritto di chiedere di visionare preventivamente la bozza di ogni materiale e dei piani di comunicazione predisposti dalla Fondazione, con la facoltà di esprimere un proprio parere, non vincolante, per la migliore efficacia della promozione.
- <sup>4</sup> Qualora nel corso della durata del Contratto le Parti dovessero identificare ulteriori attività di promozione, si impegnano sin d’ora a collaborare in buona fede per determinarne i relativi dettagli.
- <sup>5</sup> Resta inteso e confermato che il presente Contratto, al di fuori delle previsioni in esso contenute, non conferisce ad alcuna Parte il diritto di utilizzare denominazione e logo dell’altra per attività non direttamente riferite all’evento oggetto della sponsorizzazione e non costituisce forme di collaborazione più ampie che, se del caso, devono essere disciplinate separatamente.
- <sup>6</sup> Le parti si danno reciprocamente atto che nell’esercizio delle proprie rispettive attività opereranno in assoluta autonomia giuridica ed economica ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e previdenziali, degli oneri di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e di quant’altro interessi l’adempimento delle obbligazioni contrattuali, con piena assunzione dei rischi e con l’uso di mezzi propri.

## **Articolo 7 – Riservatezza**

- <sup>1</sup> Le parti riconoscono il carattere riservato di tutte le Informazioni Confidenziali scambiate in esecuzione del presente Contratto, che non potranno essere fornite a terzi, né utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.
- <sup>2</sup> Il divieto assoluto di divulgazione delle Informazioni Confidenziali di cui al presente articolo resterà in vigore nei medesimi termini anche dopo la scadenza del presente Contratto e per i 5 (cinque) anni successivi. Al termine o alla risoluzione del presente Contratto, ciascuna Parte si impegna a restituire all'altra tutti i documenti o materiali comunque ricevuti, contenenti informazioni o parte di informazioni a carattere confidenziale, così come eventuali copie a disposizione.
- <sup>3</sup> In caso di necessità, per specifiche esigenze, potrà essere concordata la sottoscrizione di separato Contratto di riservatezza.

## **Articolo 8 – Titolarietà dei Risultati sulle attività**

- <sup>1</sup> La titolarità dei Risultati eventualmente derivanti dall'attività svolta dalla Fondazione con la sponsorizzazione oggetto del presente Contratto spetterà alla Fondazione.

## **Articolo 9 – Utilizzazione dei segni distintivi**

- <sup>1</sup> Il presente Contratto, al di fuori delle previsioni in esso contenute, non conferisce alle Parti alcun diritto di utilizzare i segni distintivi dell'altra parte per scopi diversi da quelli citati nei precedenti articoli.

## **Articolo 10 – Trattamento dei dati**

- <sup>1</sup> Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito "GDPR").
- <sup>2</sup> Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'Accordo ovvero allo svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della Fondazione, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del Contratto.
- <sup>3</sup> Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base

all'Accordo, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse all'Accordo.

4. Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte
5. I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:
  - Per la Fondazione: il Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione ITS ACADEMY SISTEMA MODA, con sede in Via Teodorico, n. 14, Roma, nella persona del Presidente. I dati di contatto del Titolare sono PEC: [itsacademymoda@pec.it](mailto:itsacademymoda@pec.it), per informazioni e chiarimenti: [segreteria@itsacademymoda.it](mailto:segreteria@itsacademymoda.it).
  - Per la Società: il Titolare del trattamento dei dati è \_\_\_\_\_
6. La società autorizza la Fondazione a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il presente Contratto tra cui, in via esemplificativa: tema della ricerca, nominativo del committente, valore economico del Contratto.

#### **Articolo 11 - Clausola di forza maggiore**

1. Nessuna delle Parti sarà reciprocamente responsabile per eventuali perdite o danni derivanti da ritardi o inadempienze nell'esecuzione totale o parziale dei propri obblighi contrattuali, qualora tali ritardi o inadempienze derivino da un evento di forza maggiore o ad altri eventi, occorrenze o cause comunque al di fuori del proprio controllo e ad esse non imputabili.
2. In particolare, ciascuna Parte potrà sospendere l'esecuzione dei propri obblighi qualora tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa a causa di un evento imprevedibile, indipendente dalla sua volontà quale, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: pandemie, sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie prime, terremoti e altre calamità naturali.
3. La Parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente, per iscritto o tramite PEC, all'altra Parte il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.

#### **Articolo 12 – Legge applicabile e controversie**

1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
2. Ogni controversia concernente l'interpretazione o l'esecuzione del presente Contratto è definita amichevolmente tra le parti.
3. Ove non sia possibile raggiungere un Contratto ai sensi del comma precedente, il foro competente in via esclusiva a dirimere qualunque controversia, inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la

risoluzione del Contratto, è il foro di Roma.

### **Articolo 13 – Registrazione e spese**

1. Il presente Contratto viene redatto in due originali, ognuno dei quali custodito da ciascuna Parte.
2. Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986
3. Le spese di bollo e tutte le eventuali altre spese, imposte o tasse dipendenti e conseguenti al presente contratto sono a carico dello Sponsor.

Roma, \_\_\_\_\_

**PER LA FONDAZIONE**

IL PRESIDENTE

(\_\_\_\_\_)

**PER LA SOCIETÀ / ENTE**

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(\_\_\_\_\_)

Pur essendo le clausole del presente contratto frutto della contrattazione delle Parti, le stesse dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli 4 (Durata), 5 (Impegni dello Sponsor), 7 (Riservatezza), 8 (Titolarità dei Risultati sulle attività), 11 (Clausola forza maggiore) e 12 (Legge applicabile e Controversie).

**PER LA FONDAZIONE**

IL PRESIDENTE

(\_\_\_\_\_)

**PER LA SOCIETÀ / ENTE**

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(\_\_\_\_\_)